Ufficio Assicurazione e Sinistri 1606/05

DECRETO DIRIGENZIALE N. 229 /DA del

13 MAG 2024

Oggetto: Contenzioso Russo Fabio/Consorzio Autostrade Siciliane - liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Cosimo Messina

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Barcellona P.G. RG. 491/22 tra le parti Russo Fabio /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza nº 146/24 del 5/04/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 469,54 oltre ad interessi e rivalutazione per € 103,60, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 389,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 547,86 da distrarsi all'avv. Cosimo Messina, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.121,00

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025:
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- Impegnare la somma di € 1.121,00 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- Effettuare, in esecuzione della sentenza nº 146/24 del 5/04/24 del G.d.P. di Barcellona P.G. il pagamento della somma di € 573,14 in favore di Russo Fabio nato a Milazzo il 16/02/70 c.f. RSSFBA70B16F206X tramite bonifico sul c/c IBAN IT87D 03069 82292 100000 002676 allo stesso intestato:
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 547,86 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Cosimo Messina nato a Milazzo il 29/06/70 c.f. MSSCMP70H29F206J tramite bonifico sul c/c IBAN IY73B 03069 82072 100000 003793 allo stessa intestato:
- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale Dott. Calogero Franco Fazio

Sede Uffici 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. WA 01962420830

90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 - tel. +39 091 6259329 **00187 ROMA** Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., Annamaria Manfredi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 491/2022 R.G.A.C.

TRA

RUSSO FABIO, nato a Milazzo il 16/2/1970, C.F. RSSFBA70B16F206X, ivi residente in via Scaccia, n.27 ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., via Arcodaci, n.26, presso lo studio dell'avv.Cosimo Messina che lo rappresenta e difende come da procura in atti

- attore -

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (C.A.S.) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina, Contrada Scoppo, P.I.0196240830 rappresentato e difeso dall'avv.Daniele Failla del Foro di Siracusa come da procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell'avv.Alberto Vermiglio, via N.Bixio, n.89

- convenuto -

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'11/1/24



MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato il 12/4/22, a mezzo pec, il sig.Russo Fabio conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo che il giorno 21/7/21, alle ore 13,25 circa, la sig.ra De Luca Felicia, mentre percorreva alla guida della vettura Nissan Juke tg.EL749JD di proprietà dell'attore, l'autostrada A/20, con direzione PA/ME, giunta all'altezza del cavalcavia n.7 Km 39+090 del Comune di Milazzo, alcuni calcinacci staccatisi dal cavalcavia colpivano l'autovettura; che in seguito a tale evento la vettura Nissan riportava danni, come da preventivo di Euro 694,66, oltre Iva che allegava in atti; chiedeva, pertanto, che previa declaratoria di responsabilità del convenuto che venisse quest'ultimo condannato al pagamento della somma di Euro 694,66, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna, altresì, delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Si costituiva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.) in persona del Presidente pro-tempore, con comparsa di risposta del 6/6/22, con la quale nel merito chiedeva il rigetto delle domande perché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nella comparsa di risposta ed in caso di responsabilità o corresponsabilità del convenuto, chiedeva che venisse limitato il risarcimento al quantum accertato in istruttoria, con l'applicazione del degrado d'usura ed in divieto di risarcimento del nuovo per l'usato, con vittoria di spese e compensi di giudizio.

La domanda avanzata dall'attore è fondata, per quanto di seguito si dirà.

La giurisprudenza ha ritenuto che per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizione di sicurezza, si ravvisa la configurabilità di un rapporto di custodia di cui all'art.2051 c.c. (v.Cass 2/2/2007,



n.2308).

L'art.2051 stabilisce che ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.

E' prevista, quindi, una presunzione di responsabilità a carico del custode ed a favore del danneggiato, il quale è tenuto a provare solo il nesso di causalità tra la cosa ed il danno (v.Cass. 28/6/2012, n.10860); resta, invece a carico del custode l'onere di offrire la prova contraria, con la dimostrazione positiva del caso fortuito (v.Cass. 13/1/2015, n.295; 24/2/2014, n.4277).

Dalla prova testimoniale è emerso quanto segue.

La teste Coppolino Tiziana ha dichiarato di aver assistito all'incidente "de quo", verificatosi nel mese di luglio del 2021 verso le ore 13,30 circa, in quanto si trovava trasportata a bordo della vettura Nissan Juke di colore bianco, condotta dalla sig.ra De Luca Cettina Felicia.

La teste ha dichiarato così testualmente: "...Stavamo percorrendo l'autostrada A/20 con direzione PA/ME quando giunti poco prima del casello di Milazzo, esattamente all'altezza dell'ultimo o forse penultimo cavalcavi antecedente il casello, alcuni calcinacci staccatisi dalla volta del cavalcavia colpivano il parabrezza della vettura.."

La teste ha riferito che essendosi molto spaventate hanno "..proceduto lentamente sino al casello di Milazzo.." e giunti lì, la conducente dopo aver informato del sinistro il casellante, su consiglio di questi, chiamava la polizia stradale che arrivava sul posto ".. dopo un po' di tempo.." (v. prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose della Polizia Stradale di Messina, Distaccamento di Barcellona P.G., dove risulta l'orario dell'incidente, 13,25, l'orario della chiamata, 13,35, l'orario dell'intervento 14,25, nonché l'orario della fine dei rilievi, 15,15).

La teste ha, così, precisato: "..quando ci siamo fermate ho potuto constatare che il



parabrezza presentava delle scalfiture e sia sul cofano che sui tergicristalli vi erano tracce di materiale cementizio.."; che "..sul cavalcavia non vi era nessuno e non eravamo precedute da alcun veicolo.." ed ha riferito di aver "..visto e sentito il momento in cui i calcinacci hanno colpito il parabrezza..", precisando, infine, così testualmente: "...il fatto non è avvenuto in galleria ma sotto un cavalcavia..".

Giova rilevare che il convenuto ha eccepito nelle note conclusive l'incapacità a testimoniare della suddetta teste ex art.246 c.p.c..

Secondo la Cassazione, l'incapacità a testimoniare deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'assunzione della prova, non trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio (v.Cass. Sez.Unite 6/4/23, n.9456).

Considerato che l'eccezione di incapacità a testimoniare è stata sollevata nelle note conclusive e, quindi, tardivamente; rilevato che, comunque, la sig.ra Coppolino Tiziana era trasportata a bordo del veicolo di proprietà dell'attore e che ha dichiarato di non aver riportato lesioni (v.prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose); tenuto conto che il giudizio sulla capacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., sull'attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle deposizioni, è rimesso al giudice di merito, il quale è tenuto le ragioni del proprio convincimento in ordine al contenuto di tali deposizioni (v.Cass. tra le tante, 4/12/23, n.33755; 22/3/22, n.9236) si ritiene che non può essere accolta l'eccezione di incapacità a testimoniare della suddetta teste.

L'attore ha fornito la prova di quanto dallo stesso sostenuto nell'atto di citazione, circa la dinamica del sinistro; pertanto, va ritenuto pienamente assolto il predetto onere probatorio incombente sull'attore, ai sensi dell'art.2051c.c. mentre, non è stata fornita dal convenuto alcuna prova circa l'eventuale caso fortuito o forza maggiore quale causa determinante dell'evento, in quanto non è stato dimostrato in giudizio che venne



controllato lo stato del cavalcavia, indicato dalla conducente De Luca Cettina Felicia alla Polizia Stradale.

Ed invero, nel prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose (allegato al fascicolo di parte attrice) risulta genericamente riportato, nella parte riguardante le osservazioni degli operatori, solo che la squadra di manutenzione non rinveniva tracce di calcinacci.

Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, il convenuto Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del Presidente pro-tempore deve essere condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attore, in conseguenza dell'evento lesivo "de quo". Per quanto riguarda la liquidazione del danno, si osserva quanto segue.

L'attore ha prodotto, a sostegno della propria pretesa risarcitoria, la fotocopia del preventivo n. 573/22, di Euro 694,66, non comprensivo di Iva, confermata in giudizio dal teste Gitto Bartolo, riguardante la stima dei danni riportati dal suo veicolo.

Giova rilevare che, secondo la giurisprudenza, il preventivo di riparazione se contestato dalla controparte, non seguito da fattura (che da sé solo considerato, non è che una valutazione) redatto da un soggetto estraneo alla controversia, non ha valore di prova (v.Cass.26693/13; Trib.Nola 15/5/2019, n.1094; Trib.Roma 14/10/2019, n.19631) per cui, tenuto conto degli elementi probatori emersi in giudizio e dell'assenza in atti sia della documentazione fotografica relativa al veicolo danneggiato e risultando che il veicolo in questione era stato immatricolato nel 2012 (v.prontuario della Polizia Stradale) si ritiene che il veicolo dell'attore ha subìto un degrado d'uso, dato che il sinistro "de quo" è avvenuto nel 2021; considerato che dal suddetto prontuario risulta che vi erano tracce di scalfitture sul parabrezza dell'autovettura dell'attore, si ritiene con riferimento al suddetto preventivo, che deve essere applicato il 50% per degrado d'uso, sull'importo complessivo di Euro 360,24



dei pezzi di ricambio (€ 298,39 "... Parabrezza Tekna; Upper..." + € 61,85 "... Guarnizione Parabrezza...") per cui la somma ammonta ad Euro 180,12.

Pertanto, si ritiene che, ai sensi dell'art.1226 c.c., deve essere liquidata la somma di Euro 469,54 (\in 180,12 totale importo ricambi al 50% + \in 116,18 (*Kit incollaggio cristalli*) + \in 15,00 (materiale di consumo) + \in 8,24 (Smaltimento rifiuti) + \in 150,00 (*manodopera* ore 5,00 x 30,00) non comprensiva di I.V.A..

Alla somma di Euro 469,54 non comprensiva di I.V.A (relativa al veicolo dell'attore) liquidata ai sensi dell'art.1226 c.c., che rappresenta voce di danno patrimoniale, deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino alla data della pubblicazione della sentenza.

Gli interessi legali vanno calcolati dalla data del fatto, rivalutati anno per anno, secondo gli indici Istat (v.Cass.17/2/1995, n.1712) alla data del pubblicazione della sentenza; sulla somma così liquidata vanno, poi, corrisposti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara l'esclusiva responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.) in persona del Presidente pro-tempore, nella causazione del sinistro verificatosi il 21/7/21;
- 2) condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.) in persona del Presidente pro-tempore, per la causale di cui in motivazione, a risarcire all'attore la somma di Euro 469,54 non comprensiva di I.V.A., liquidata ai sensi dell'art.1226 c.c., per i danni patrimoniali, oltre la rivalutazione monetaria su detta somma dalla data del fatto sino



alla data della pubblicazione della sentenza, nonché gli interessi legali che vanno calcolati sulla somma dalla data del fatto, rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat, alla pubblicazione della sentenza; sulla somma così liquidata vanno, poi, corrisposti gli interessi legali al saldo effettivo;

3) condanna, inoltre, il Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.) in persona del Presidente pro-tempore al pagamento delle spese giudiziali che liquida complessivamente in Euro 389,00, per compensi professionali, di cui Euro 43,00 per spese documentate, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del difensore anticipatario avv.Cosimo Messina.

Così deciso in Barcellona P.G. il 5/4/2024

Il Giudice di Pace

Annamaria Manfredi



Data:

08 aprile 2024, 21:06:01

Da:

avvcosimomessina@pec.giuffre.it <avvcosimomessina@pec.giuffre.it>

A:

daniele.failla@avvocatisiracusa.legalmail.it

Oggetto:

Re:Richiesta conteggi + IBAN + Doc. Id. per pagamento esiti Sentenza n. 146/2024 -

Russo Facio c. CAS - GdP Barcellona P.G. (Manfredi) - R.G. 491/2022

Allegati:

0000540Z.png (18.3 KB)

cartaidentitàfronte.pdf (319.8 KB) carteidentitàretro.pdf (237.2 KB)

PHOTO-2024-04-08-19-15-40(1).jpg (64.9 KB) PHOTO-2024-04-08-19-15-40.jpg (83.9 KB) PHOTO-2024-04-08-19-21-11.jpg (7.5 KB)

cartaidentità.pdf (541.5 KB) codicefiscale.pdf (104.1 KB) propostadiparcella.pdf (159.9 KB)

Gent.mo collega,

riscontro la pregiata Sua pervenutami in data odierna per rimetterLe i conteggi di cui infra, unitamente alla documentazione richiesta:

-sorte capitale €. 469,54 -rivalutazione €. 68,08 -interessi €. 35,52

TOTALE

€. 573,14

-spese legali da pagare <u>distrattariamente al sottoscritto</u> €. 468,28 al netto di r.a. come da proposta di parcella in allegato.

Preciso di essere sottoposto al regime ordinario.

Allego copia dei documenti richiesti,

In attesa dei relativi pagamenti che potranno avvenire - quanto alla sorte mediante bonifico sulle

coordinate IT87D030698229210000002676 quanto agli onorari mediante bonifico sulle coordinate esposte nella precitata proposta di parcella - colgo l'occasione per rinnovarLe i miei più cordiali saluti

Studio legale Avv. Cosimo Messina

Via Gen. A. Cambria n.96 - 98051 Barcellona P.G. (ME) Tel. 090/9707200 - 349/8661088 Cod. fisc. MSS CMP 70H29F206J - P. IVA 02526940834 IBAN: IT73B 03069 82072 100000003793

Prestazione	Competenze e onorari	Spese imponibili 15%	Spese Esenti
sentenza giudizio n. 491/22 GdP Barcellona P.G.Russo/CAS	€ 346,00	€ 51,90	€ 43,00
CPA IVA Rit Acc	CPA	Totale importo	€ 397,90 € 15,92
		Totale Imponibile	€ 413,82
	IVA	22%	€ 91,04
	Totale a Saldo	€ 504,86	
		Spese esenti	€ 43,00
	Rit Acc	-20%	-€ 79,58
		Totale da pagare	€ 468,28